



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 - PEC: provincia.fermo@emarche.it
Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)
C.F. 90038780442 - PI 02004530446

p/c del

**COMUNE DI PORTO SAN
GIORGIO**

DISCIPLINARE

OGGETTO:	PROCEDURA SELETTIVA APERTA PER
	AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD USO RISTORANTE SITI NEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EX MERCATO ITTICO COMUNALE NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM) TRA LE VIE XX SETTEMBRE, VIA NAPOLI, VIA GIOVANNI XXIII E VIA PERGOLESI

Dirigente:	Lucia Marinangeli	tel.: 0734/232341	email: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Funzionario P.O.:	Maurizio Conoscenti	tel.: 0734/232280	email: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Mara Gambini	tel.: 0734/232283	email: mara.gambini@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Chiara Voltattorni	tel. 0734/232379	email: chiara.voltattorni@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Mirella Raimondi	tel: 0734/232381	email: mirella.raimondi@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Rosa Minollini	tel: 0734/232279	email: rosa.minollini@provincia.fm.it

Premesse

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Porto San Giorgio (FM), nel prosieguo anche Comune, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all' **"AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD USO RISTORANTE SITI NEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EX MERCATO ITTICO COMUNALE NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM) TRA LE VIE XX SETTEMBRE, VIA NAPOLI, VIA GIOVANNI XXIII E VIA PERGOLESI"** come meglio esplicitati nel Capitolato d'Oneri (di seguito, per brevità, CSA) e suoi allegati.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Servizi Demografici-SUAP Reg. Settore n.114 del 06/12/2017 – Reg. Gen. n. 2385 di pari data, ha disposto di procedere all'affidamento in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 07/11/2017.

La presente procedura selettiva in quanto finalizzata alla stipula di un contratto attivo esula dall'applicazione del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. (di seguito anche Codice dei Contratti o semplicemente Codice) ed è sottoposta alle norme di contabilità di Stato; conseguentemente, non è prevista l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ed esula dal versamento di alcun contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La selezione del locatario avverrà mediante apposita procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa:

- Offerta tecnica = attribuzione di max punti 80;
- Offerta economica = attribuzione di max punti 20.

Publicità

Il Comune di Porto San Giorgio ha ritenuto opportuno, nel rispetto dei fini di trasparenza della procedura, di procedere con le seguenti forme di pubblicità:

- bando: Albo Pretorio on line e sito web del Comune di Porto San Giorgio;
- bando + modulistica: pagina *web* della SUA della Provincia di Fermo.

Localizzazione immobile: porzione d'immobile sito tra le vie XX SETTEMBRE, NAPOLI, GIOVANNI XXIII e PERGOLESI nel Comune di Porto San Giorgio, facente parte della maggiore consistenza dell'ex mercato ittico, individuato al NCT, al foglio 12, part.IIa 235 così composto:

- ✓ Superficie lorda del piano terra mq 104,27;
- ✓ Superficie lorda del piano primo mq 60,34;
- ✓ Superficie (pertinenziale) a cortile, camino e scala esterna pari a mq 70,62

CIG: La presente procedura selettiva in quanto finalizzata alla stipula di un contratto attivo esula dall'applicazione del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. ed è sottoposta alle norme di contabilità di Stato; conseguentemente, non è prevista l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ed esula dal versamento di alcun contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica;
- Capitolato d'Oneri + allegati tecnici


RUP e Responsabile del procedimento di selezione

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'arch. Luigi Scotece, in servizio presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Porto San Giorgio, tel. 0734/680293 - fax. 0734/680253 - e-mail: luigi.scotece@comune-psg.org – PEC: suap@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è lo stesso RUP.

Il Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS) è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, fax 0734/232288, e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it o, in sostituzione, il Dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario P.O. del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, fax 0734/232288, e-mail: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it

Legenda

Al fine di favorire una migliore comprensione del contenuto del presente disciplinare, si evidenzia che le prescrizioni sanzionate con l'esclusione dalla gara, sono evidenziate con il simbolo  posto all'inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite.

1. Prestazioni oggetto del contratto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. **Oggetto:** la presente selezione è volta all'individuazione del contraente per l'assegnazione in locazione, con vincolo di destinazione d'uso ad attività di ristorazione, della porzione d'immobile sito tra le vie XX SETTEMBRE, NAPOLI, GIOVANNI XXIII e PERGOLESI nel Comune di Porto San Giorgio, facente parte della maggiore consistenza dell'ex mercato ittico, individuata al NCT, al foglio 12, part.IIa 235 e così composto:

- ✓ Superficie lorda del piano terra mq 104,27;
- ✓ Superficie lorda del piano primo mq 60,34;

- ✓ Superficie (pertinenziale) a cortile, camino e scala esterna pari a mq 70,62

1.2. **Durata:** l'affidamento ha la durata di 9 (nove) anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza naturale il Comune si riserva la facoltà di una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'indizione di nuova gara, per un periodo non superiore a 180 giorni.

1.3. **Importo:** il canone netto annuale a base di gara – soggetto rialzo – è pari ad €. **21.500,00**, (euro ventunomilaecinquecento/00) e pertanto ad €. **193.000,00** (euro centonovantatremila/00) netti per l'intera durata del contratto, soggetto a rivalutazione ISTAT. Non essendo previsti rischi di natura interferenziale, i costi della sicurezza sono pari a zero.

1.4. **Pagamenti:**

- ✓ Il locatario è tenuto a versare al Comune locatore il canone annuale in 4 rate trimestrali anticipate, tutte di pari importo;
- ✓ decorsi infruttuosamente 15 giorni dalle scadenze previste nel precedente punto, l'amministrazione potrà attivare le procedure di cui all'art. 17 del CSA;
- ✓ Il locatario dovrà effettuare il versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune di Porto San Giorgio;
- ✓ il canone di locazione sarà annualmente aggiornato secondo la rivalutazione accertata dall'ISTAT nell'anno precedente;
- ✓ in caso di ritardato pagamento, fatta salva la facoltà del Comune di contestare l'inadempimento, il locatario dovrà corrispondere l'interesse legale;
- ✓ il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del locatario, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento di un canone (annualità) nei tempi e nei modi previsti dal contratto comporterà l'automatica risoluzione del rapporto contrattuale, salvo diversa determinazione del Comune;
- ✓ a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.136 del 13/8/2010 in materia di normativa antimafia le parti assumono l'obbligo di tracciabilità del flusso finanziario. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. **Soggetti ammessi alla gara**

2.1. la selezione è rivolta ai privati, alle imprese individuali e societarie. Per la partecipazione è necessario non trovarsi in una delle cause di impedimento all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di cui all'articolo 71 c. 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 26/3/2010 n° 59;

2.2. i soggetti interessati alla selezione devono inoltre possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 71 c. 6 del D. Lgs. 26/3/2010 n° 59.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
 - 3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
- 3.5. E vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
- 3.6. Si anticipa che i concorrenti dovranno dichiarare:
- ✓ di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di ristorazione nell'immobile in oggetto di proprietà comunale, secondo le prescrizioni contenute nel bando e nei documenti ad esso allegati;
 - ✓ di essere iscritto regolarmente alla Camera di Commercio per le attività inerenti l'oggetto di selezione;
 - ✓ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né che sia in corso alcuno dei procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

- ✓ che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto;
- ✓ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi nei confronti dello Stato che incidono sulla moralità professionale (art. 444 c.p.p.);
- ✓ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla Legge 55/1990;
- ✓ che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro ivi compreso il rispetto del D.Lgs. 81/2008;
- ✓ di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e con il versamento di contributi previdenziali e assicurativi obbligatori;
- ✓ che non risultano a suo carico protesti cambiari;
- ✓ che l'unità immobiliare oggetto di locazione è stata oggetto di sopralluogo ed è stata ritenuta idonea per la gestione di tutti i servizi oggetto del bando di gara, previa esecuzione di quanto necessario allo scopo;
- ✓ che si impegna ad eseguire, con spese a proprio carico, tutti i lavori necessari per l'adeguamento della struttura, a dotarla degli arredi e ad ottenere tutte le certificazioni necessarie per consentire la gestione dell'attività prescritta;
- ✓ di essere a conoscenza che i lavori eseguiti saranno acquisiti dal Comune di Porto San Giorgio al termine del contratto di locazione o a seguito di risoluzione anticipata, senza possibilità di rivalsa.

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo obbligatorio.

- 4.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio del Comune di Porto San Giorgio, sul sito internet <http://www.provincia.fermo.it>, link SUA - Servizi (In corso), e precisamente al seguente indirizzo web: <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-procedura-aperta-per-affidamento-in-locazione-dei-locali-da-destinare-ad-uso-ristorante-siti-nel-fabbricato-annesso-allex-mercato-ittico-comunale-nel-comune-di->
- 4.2. Il sopralluogo è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
- 4.3. Il sopralluogo verrà effettuato con l'assistenza di personale del Comune e dovrà essere previamente prenotato contattando il RUP, arch. Luigi Scotece, tel. 0734/680293 fax. 0734/680253 e-mail: luigi.scotece@comune-psg.org
- 4.4. Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata, dal RUP o suo delegato, apposita attestazione che dovrà essere inserita nella busta "A – Documenti Amministrativi", come specificato dal successivo paragrafo 14.6.

- 4.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
- 4.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
- 4.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore della fornitura.

5. Chiarimenti

- 5.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica **entro il 09/02/2018** (decimo giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte):

- per chiarimenti di natura amministrativa:

maurizio.conoscenti@provincia.fm.it

mara.gambini@provincia.fm.it

- per chiarimenti di natura tecnica:

luigi.scotece@comune-psg.org

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

- 5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della SUA Provincia di Fermo <http://www.provincia.fermo.it>, *link* SUA - Servizi (In corso) e precisamente alla pagina indicata nel precedente paragrafo 4.1.

N.B. 1

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

6. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio

- 6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.
- 6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- 6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che formano parte integrante della documentazione di gara. **Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla SUA Provincia di Fermo per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.**
- 6.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
- 6.7. **Soccorso istruttorio:**
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Provincia di Fermo assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- ☞ **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**
Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

- 6.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

- 7.1. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 6, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA ed i partecipanti alla presente procedura, si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente, la SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8. Sublocazione

- 8.1. Per quanto prescritto all'art. 10, comma 8, del CSA, è fatto divieto al locatario/conduttore di sublocare l'immobile anche temporaneamente, sia parzialmente che totalmente, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e/o di destinarlo ad uso diverso da quello stabilito nel contratto. La violazione del divieto posto in capo al locatario/conduttore di sublocazione e di variazione della destinazione d'uso dell'immobile implica la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, con efficacia immediata; resta impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza/risoluzione. Al verificarsi delle predette condizioni la dichiarazione del Comune di avvalersi di tale facoltà equivale a clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

9. Ulteriori informazioni, disposizioni e prescrizioni.

- 9.1. l'immobile viene assegnato a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione né ad aumento né a diminuzione del canone per qualunque errore nella descrizione dei beni stessi o nel calcolo delle superfici, dovendosi intendere come conosciuti ed accettati espressamente nel loro complesso, a seguito della verifica e del sopralluogo effettuati;
- 9.2. nonostante i diversi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria fatti dal precedente conduttore, l'immobile ad oggi non risulta più idoneo all'attività di ristorazione e necessita di

consistenti interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.2, punto 7, del Capitolato d'Oneri approvato con la stessa determina;

- 9.3. l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), relativo allo stato dell'edificio prima della esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs n. 192/2005, verrà allegato al momento della stipula del contratto di locazione. Al termine dei lavori il conduttore, a propria cura e spese, provvederà a far redigere il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativamente alla nuova conformazione edilizia. L'APE sarà tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesso al Comune.
- 9.4. il locatario dovrà provvedere, in particolare:

9.4.1. alle spese per la realizzazione, sulla sola porzione di edificio in locazione, dell'intervento di ampliamento della cucina con la realizzazione di nuovi servizi igienici (verso il cortile ad ovest) e la realizzazione di un magazzino verso nord con la copertura del vano scala che consente l'accesso al piano primo con un incremento volumetrico di circa mc 205, in attuazione della L.R. 08 ottobre 2009, n. 22, secondo lo schema dell'allegato A, e come riportato sinteticamente nella seguente tabella:

Piano	Volume Esistente	% incr. Piano casa	Volume incrementabile	Volume di progetto
Terra	mc 771,14			
Primo	mc 269,94			
Totale	mc 1.041,08	20 %	mc 208,22	mc 203,91

per un valore presunto stimato non inferiore ad € 150.000,00;

- 9.4.2. nel periodo di locazione, a tutti gli interventi necessari, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, che saranno trasferiti al Comune concedente alla data di scadenza della locazione per rimanere in sua totale proprietà e disponibilità;
- 9.4.3. agli oneri relativi agli allacci della struttura ai pubblici servizi necessari (ad es. energia elettrica, ecc...), al pagamento dei consumi relativi alle utenze;
- 9.5. la somma sostenuta dal locatario per gli interventi di cui alla precedente punto 9.4.1., saranno scomutate dal canone di locazione esonerando lo stesso locatario dal pagamento del canone per gli anni indicati in sede di gara e comunque al massimo per i primi 7 (sette) anni di locazione;
- 9.6. sull'importo dei predetti lavori, espressi in sede di gara, sarà acquisito il parere di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;
- 9.7. a motivo di pubblico interesse, qualora l'Amministrazione comunale "adottasse" una diversa destinazione urbanistica e/o di pianificazione dell'intera area e/o del fabbricato ove oggi insiste il mercato ittico comunale, nonché dell'immobile di che trattasi, è fatto salvo il recesso della locazione, in presenza di motivi di interesse pubblico discrezionalmente valutati, che potrà essere esercitata in ogni tempo dall'Amministrazione. Previa comunicazione di almeno sei mesi, il conduttore dovrà liberare i locali detenuti da cose e persone al massimo entro tre mesi successivi. In tal caso sarà riconosciuto un indennizzo calcolato dividendo il valore stimato delle opere, indicato in sede di gara,

per gli anni di ammortamento previsti, espressi in mesi, moltiplicato per i mesi residui. In ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al 50% del valore stimato delle opere."

- 9.8. la partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel CSA e gli altri elaborati di progetto, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati, approvati con determinazione della SUA Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali - Affari Generali e Contratti n. 20 RS (RG n. 30) del 18/01/2018, nonché delle risposte ai quesiti formulato e ad ogni altra comunicazione resa secondo le modalità di cui al precedente § 5.

10. Cauzioni e garanzie richieste

- 10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo di procedura (€ 193.500,00) e precisamente ad € **3.870,00** (euro tremilaottocentosettanta/00).

- 10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore del Comune di Porto San Giorgio**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi".

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione alle prescrizioni del successivo paragrafo 11.3.;

b) in contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la **Tesoreria del Comune di Porto San Giorgio** sul c/c corrispondente al seguente codice **IBAN: IT1700615069660T20170071508**; in tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale "SUA p/c Comune di Porto San Giorgio: cauzione provvisoria per affidamento in locazione dei locali siti nel fabbricato annesso all'ex mercato ittico comunale" deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi". Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà restituire la cauzione provvisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario.

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione alle prescrizioni del successivo paragrafo 11.3.;

c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non->

[legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](#)

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserite nella busta "A – Documenti amministrativi".

- 10.3. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione:** in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in favore del Comune.

N.B. 1:

Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- 10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

10.4.1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice dei Contratti), qualora tale schema venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario, potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrati con le clausole appresso indicate;

10.4.2. essere prodotta o in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;

N.B. 2: Garanzia provvisoria in formato digitale – Condizioni di ammissibilità

La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii..

Tali modalità sono:

- 1) o la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
- 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto, se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

- 10.4.3. **avere come beneficiario il Comune di Porto San Giorgio** ed avere la seguente causale:
"SUA p/c Comune di Porto San Giorgio: cauzione provvisoria affidamento in locazione dei locali siti nel fabbricato annesso all'ex mercato ittico comunale";
- 10.4.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della SUA o del Comune, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 10.4.5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 10.4.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
- 10.4.7. **prevedere espressamente:**
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
 - d. **FARE MOLTA ATTENZIONE: a pena di esclusione**, la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

N.B. 3:

Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- 10.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 10.6. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

10.7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate, come riportato nell'annotazione che segue:

N.B. 4:

Riduzione del 30 per cento, cumulabile con la riduzione del 50 per cento spettante in caso di ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 20 per cento, cumulabile con la citata riduzione del 50 per cento (in caso di ISO 9000 o di micro, piccole e medie imprese), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Riduzione del 15 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dello stesso art 93, comma 7, **ultimo periodo**, del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10.8. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete;
- d) **ATTENZIONE:** salva l'esclusione prevista dai precedenti paragrafi 11.3. e 11.4.7 - lett. d), la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 11, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente § 6.7, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11. Requisiti di idoneità professionale

- 11.1. la selezione è rivolta ai privati, alle imprese individuali e societarie.
- 11.2. per la partecipazione è necessario non trovarsi in una delle cause di impedimento all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di cui all'articolo 71 c. 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 26/3/2010 n° 59;
- 11.3. i soggetti interessati alla selezione devono inoltre possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 71 c. 6 del D. Lgs. 26/3/2010 n° 59.
- 11.4. i concorrenti dovranno dichiarare:
- 11.4.1. di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di ristorazione nell'immobile in oggetto di proprietà comunale, secondo le prescrizioni contenute nel bando e nei documenti ad esso allegati;
- 11.4.2. di essere iscritto regolarmente alla Camera di Commercio per le attività inerenti l'oggetto di selezione;

NB 1:

All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.

- 11.4.3. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né che sia in corso alcuno dei procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- 11.4.4. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto;
- 11.4.5. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi nei confronti dello Stato che incidono sulla moralità professionale (art. 444 c.p.p.);
- 11.4.6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla Legge 55/1990;
- 11.4.7. che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro ivi compreso il rispetto del D.Lgs. 81/2008;
- 11.4.8. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e con il versamento di contributi previdenziali e assicurativi obbligatori;
- 11.4.9. che non risultano a suo carico protesti cambiari;
- 11.4.10. che l'unità immobiliare oggetto di locazione è stata oggetto di sopralluogo ed è stata ritenuta idonea per la gestione di tutti i servizi oggetto del bando di gara, previa esecuzione di quanto necessario allo scopo;
- 11.4.11. che si impegna ad eseguire, con spese a proprio carico, tutti i lavori necessari per l'adeguamento della struttura, a dotarla degli arredi e ad ottenere tutte le certificazioni necessarie per consentire la gestione dell'attività prescritta;
- 11.4.12. di essere a conoscenza che i lavori eseguiti saranno acquisiti dal Comune di Porto San Giorgio al termine del contratto di locazione o a seguito di risoluzione anticipata, senza possibilità di rivalsa

12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 12.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di non ammissione alla gara**, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 febbraio 2018 (19/02/2018), esclusivamente all'indirizzo **Provincia di Fermo – Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento, 113 - 63900 Fermo**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo, **preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca**, o comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 12.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Provincia, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione

dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 08.45 alle ore 13.45 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dei giorni martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

- 12.3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
- 12.4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.
- 12.5. Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura **"SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO: PROCEDURA APERTA PER RICERCA DEL LOCATARIO DEI LOCALI AD USO RISTORANTE SITI NEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EX MERCATO ITTICO COMUNALE NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO"** nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta **"NON APRIRE"**.

<p>SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO: PROCEDURA APERTA PER RICERCA DEL LOCATARIO DEI LOCALI AD USO RISTORANTE SITI NEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EX MERCATO ITTICO COMUNALE NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO Scadenza: 19/02/2017 – ore 13:00 - NON APRIRE</p>

- 12.6. Il plico deve contenere al suo interno 3 (tre) buste chiuse e sigillate, **preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca**, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
1. **"A - Documenti amministrativi"**;
 2. **"B - Offerta tecnica"**;
 3. **"C - Offerta economica"**.
- 12.7. **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.
- 12.8. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il rialzo sul canone di locazione in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.
- 12.9. **Per ragioni organizzative si invitano cortesemente gli operatori economici concorrenti:**

1. **a non usare** - se possibile - **la ceralacca**, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come indicato nel precedente paragrafo 12.1. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano i partecipanti a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco;
2. a utilizzare, se possibile, esclusivamente plichi d'invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 o "americane") o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà nell'archiviazione degli atti di gara;
3. a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del plico, in quanto impediscono la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso e perché la loro rimozione può comportare l'accidentale strappo del plico;
4. a non pinzare la documentazione amministrativa in un unico fascicolo per non renderne disagiata la disamina.

13. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "**A - Documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- I) le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (**Modelli 1, 2, 2bis**), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE.
- II) deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente paragrafo 11;
- III) eventuale dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
- IV) attestato di avvenuto sopralluogo di cui al precedente § 4.4.

13.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** - redatta in carta libera secondo il **Modello 1**, quivi allegato sub 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- 13.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;

13.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

ATTENZIONE:

13.1.3. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

1. gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;
2. che l'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;
3. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 4. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, , nel capitolato d'oneri e in tutti gli altri elaborati di gara, nelle risposte ai quesiti e nelle eventuali comunicazioni rese mediante pubblicazione resa alla pagina web di cui al precedente § 4.1.;
 5. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 6. le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
 7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 13.2. **Dichiarazione sostitutiva** - redatta in carta libera secondo il **Modello 2**, quivi allegato sub 2 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:
 - *per le imprese individuali*, del titolare e del direttore tecnico;
 - *per le società in nome collettivo*, del socio e del direttore tecnico;
 - *per le società in accomandita semplice*, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
 - *per le altre società o consorzi*, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
 2. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell'art. 80,

comma 3, del Codice, ovvero, indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

3. attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m), del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014:

3.1. (art. 80, comma 1, del Codice) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

N.B. 3:

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3.2. (*art. 80, comma 2, del Codice*) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (*resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia*);

3.3. (*art. 80, comma 4, del Codice*) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito

oppure

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta;

N.B. 4:

Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale

3.4. (*art. 80, comma 5, lett. a*) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

3.5. (*art. 80, comma 5, lett. b*) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

oppure

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

Per tale motivo, dichiara:

- a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
- b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

- b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, allega i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

- a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - a. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
 - b. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

3.6. (*art. 80, comma 5, lett. c*) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

N.B. 5:

Tra questi illeciti rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

3.7. (*art. 80, comma 5, lett. d*) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

N.B. 6:

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62](#).

3.8. (*art. 80, comma 5, lett. e*) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione

della procedura di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

- 3.9. (art. 80, comma 5, lett. f) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 3.10. (art. 80, comma 5, lett. f-bis) che non ha presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 3.11. (art. 80, comma 5, lett. f-ter) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
- 3.12. (art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 3.13. (art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
- 3.14. (art. 80, comma 5, lett. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

- 3.15. (art. 80, comma 5, lett. l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice;

oppure

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

N.B. 7:

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

- 3.16. (art. 80, comma 5, lett. m) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:
- i.* di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - oppure*
 - ii.* di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- 3.17. (art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell'impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- 3.18. (art. 35, D.L. 90/014) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
4. di essere iscritto al **registro delle imprese** della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, di essere iscritto, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite

presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), ovvero, in caso di cooperative sociali, di essere iscritto all'Albo regionale, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;

5. di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di ristorazione nell'immobile in oggetto di proprietà comunale, secondo le prescrizioni contenute nel bando e nei documenti ad esso allegati;
6. che non risultano a suo carico protesti cambiari;
7. che l'unità immobiliare oggetto di locazione è stata oggetto di sopralluogo ed è stata ritenuta idonea per la gestione di tutti i servizi oggetto del bando di gara, previa esecuzione di quanto necessario allo scopo;
8. che si impegna ad eseguire, con spese a proprio carico, tutti i lavori necessari per l'adeguamento della struttura, a dotarla degli arredi e ad ottenere tutte le certificazioni necessarie per consentire la gestione dell'attività prescritta;
9. di essere a conoscenza che i lavori eseguiti saranno acquisiti dal Comune di Porto San Giorgio al termine del contratto di locazione o a seguito di risoluzione anticipata, senza possibilità di rivalsa.

ATTENZIONE: si precisa che:

1. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 13.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, **deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;**
2. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 13.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), **deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**
3. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, **deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:**
 - in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;
 - in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in

possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;

- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

N.B. 8: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati** diversi dal legale rapp.te firmatario della domanda di partecipazione, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale;
- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.**

In ogni caso, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

4. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche **i soggetti** di cui al precedente punto 3 che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**ATTENZIONE**: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

N.B. 9: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordina all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti cessati** di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale;
- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cessati per i quali si rilascia la dichiarazione.**

Si precisa che l'esclusione nei confronti dei soggetti cessati opera solo se l'impresa non dimostri che vi sia sta completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

5. questa stazione appaltante provvederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;

6. la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;
7. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

13.3. **Documento** attestante la costituzione della **GARANZIA PROVVISORIA** di cui al precedente paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, **a pena di esclusione**, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

13.4. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal suddetto articolo.

13.5. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione:** Documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui ai precedenti paragrafi 11.3. e 11.4.7 - lett. d); qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva può fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione.

N.B. 12:

Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

13.6. **ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO** rilasciato da RUP o suo delegato di cui al precedente § 4.4.

ATTENZIONE: INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 13.7. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 13.8. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 13.9. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 13.10. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 13.11. dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 13.12. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 13.13. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 13.14. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 13.15. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 13.16. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- 13.17. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- 13.18. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete

(o, in alternativa)

- 13.19. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

14. Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica"

- 14.1. La busta "B – Offerta Tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione finalizzata alla valutazione dei seguenti elementi qualitativi:

A - INTERVENTI CHE COMPORTANO INVESTIMENTO:

A1: Qualità del progetto edilizio di ristrutturazione ed ampliamento, in attuazione della L.R. 08 ottobre 2009, n. 22 e stima dei costi dell'intervento, secondo le prescrizioni dell'art. 10, comma 3 del CSA - Il Concorrente deve presentare un progetto edilizio dell'intervento, nel rispetto di quello allegato al bando, indicando le modalità d'intervento, il materiale ed allegando la stima dei costi d'intervento;

A2: Piano di ammortamento dell'investimento - Il Concorrente deve predisporre il piano d'ammortamento dei costi d'intervento di cui al precedente punto A1, al fine di individuare i necessari anni d'ammortamento;

A3: Programma di gestione, conservazione e valorizzazione - Il Concorrente deve predisporre un programma di gestione dell'immobile indicando gli interventi di manutenzione ordinaria programmati per gli anni in locazione con indicazione della frequenza degli interventi.

N.B. 1:

Il concorrente dovrà allegare, altresì, un PIANO ECONOMICO FINANZIARIO in cui siano sintetizzate tutte le spese occorrenti per le eventuali varianti (costi per gli interventi di miglioramento e/o ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento), per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per l'attuazione del programma di gestione, conservazione e valorizzazione.

B - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE Il Concorrente deve predisporre una relazione che dovrà contenere la proposta tecnico-organizzativa elaborata con riferimento agli argomenti di cui ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

B1: Iniziative volte alla valorizzazione del pescato e delle tradizioni culinarie locali;

B2: Attività volte alla valorizzazione delle tradizioni marinarie Sangiorgesi

ATTENZIONE:

- a) Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere predisposta in n. 3 copie cartacee e n. 1 supporto digitale;
- b) la relazione costituente il progetto di valorizzazione di cui al precedente punto 14.1, sub B, deve essere contenuta entro il numero **massimo di 10 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Time New Romans, dimensione 12, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse;
- c) cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio.

14.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 13.1.

15. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

15.1. Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il **Modello 3**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale, contenente l'indicazione della **percentuale di rialzo sul canone annuo posto a base di gara** (€. 21.500,00/annui).

In caso di discordanza tra l'indicazione del rialzo espresso in cifre ed in lettere, prevale il valore indicato in lettere.

15.2. **Non sono ammesse** offerte in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

15.3. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 13.1.

16. Criterio di aggiudicazione

16.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	MAX 80
2	Offerta economica	MAX 20
	TOTALE	MAX 100

16.2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla SUA ai sensi dell'art. 77, del Codice. Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti di cui ai successivi paragrafi 17.3 e 17.4 saranno invece svolte dal Responsabile del Procedimento di Selezione indicato nelle premesse del presente disciplinare o dal suo sostituto.

16.3. **Valutazione offerte tecniche:** alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di **80 punti** che saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa individuati al precedente paragrafo 15.1. In particolare, i punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti criteri, pesi e sub-pesi:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA			
A	INTERVENTI CHE COMPORTANO INVESTIMENTO		Max 60 punti
A1	Qualità del progetto edilizio di ristrutturazione ed ampliamento, in attuazione della L.R. 08 ottobre 2009, n. 22 e stima dei costi dell'intervento secondo le prescrizioni dell'art. 10, comma 3.	Max 40 punti	

		<i>Il Concorrente deve presentare un progetto edilizio dell'intervento, nel rispetto di quello allegato al bando, indicando le modalità d'intervento, il materiale ed allegando la stima dei costi d'intervento.</i>		
	A2	Piano di ammortamento dell'investimento. <i>Il Concorrente deve predisporre il piano d'ammortamento dei costi d'intervento di cui al precedente punto A1 al fine di individuare i necessari anni d'ammortamento.</i>	Max 15 punti	
	A3	Programma di gestione, conservazione e valorizzazione. <i>Il Concorrente deve predisporre un programma di gestione dell'immobile indicando gli interventi di manutenzione ordinaria programmati per gli anni in locazione con indicazione della frequenza degli interventi.</i>	Max 5 punti	
B	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE			Max 20 punti
	B1	Iniziative volte alla valorizzazione del pescato e delle tradizioni culinarie locali.	Max 10 punti	
	B2	Attività volte alla valorizzazione delle tradizioni marinaresche Sangiorgesi	Max 10 punti	
TOTALE				Max 80 punti

16.4. Ciascuno degli elementi di natura qualitativa sviluppati da ciascun partecipante, come riportati nella tabella che precede, verrà valutato sulla base di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" eseguito sulla base della scala semantica (*scala dei gradi di preferenza relativa*) e della matrice triangolare.

Solo se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Parzialmente adeguato	0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Inadeguato	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate

16.5. **Riparametrazione NO:** Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

16.6. **Valutazione offerte economiche:** alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di **20 punti** che saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti:

- ✓ attribuendo il coefficiente 1 (uno) all'offerta più conveniente per il Comune, che corrisponde a quella che contenente il maggior rialzo percentuale sull'importo annuo di locazione posto a base di gara;
- ✓ attribuendo il coefficiente 0 (zero) all'offerta che non prevede nessun rialzo percentuale rispetto all'importo annuo di locazione posto a base di gara;
- ✓ attribuendo alle offerte intermedie il coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove

$V(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i esimo;
 R_a = Valore del rialzo offerto dal concorrente i esimo;
 R_{max} = Valore del maggior rialzo offerto.

16.7. **Punteggio finale:** l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui al punto 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = è l'indice di valutazione dell'offerta (a);
 n = è il numero totale dei requisiti;
 W_i = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 $V(a)_i$ = è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno;
 \sum_n = è il simbolo della Sommatoria

N.B. 1:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 2:

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la congruità e la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

17. Operazioni di gara

17.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia sita a Fermo – V.le Trento n. 113 - IV Piano – Stanza n. 15 – **il giorno 20 febbraio 2018, alle ore 09:30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

17.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della SUA alla pagina <http://www.provincia.fermo.it>, link

SUA - Servizi (Scaduti), e precisamente al seguente indirizzo web: <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-procedura-aperta-per-affidamento-in-locazione-dei-locali-da-destinare-ad-uso-ristorante-siti-nel-fabbricato-annesso-allex-mercato-ittico-comunale-nel-comune-di-> fino al giorno antecedente la data fissata.

- 17.3. **Verifica della documentazione amministrativa:** nella prima seduta, il RPS sulla base della documentazione contenuta nella busta A, procederà:
- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
 - ii. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a richiedere, ai sensi del precedente § 6.7, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette) fissando a data da destinarsi la seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il RPS provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - vi. a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto al Comune per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria;
 - vii. il RPS può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche il RPS, provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

- 17.4. **Verifica della documentazione dell'offerta tecnica:** nella medesima seduta pubblica o in una successiva, il RPS procederà quindi all'apertura della busta B concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
- 17.5. **Esame offerta tecnica:** in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 16.3.
- 17.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 17.7. Esame offerta economica: nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel precedente paragrafo 16.6. e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 17.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RPS ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
- 17.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 17.10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.
- 17.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà all'esperimento di miglioria dell'offerta economica invitando gli offerenti a produrre un'offerta migliorativa da presentarsi entro il termine indicato nella richiesta. Se nessuno degli offerenti invitati intende migliorare l'offerta economica già fatta, l'aggiudicazione avrà luogo a mezzo sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- 17.12. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RPS al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione;
- 17.13. La proposta di aggiudicazione viene approvata con determinazione del competente organo della SUA.

18. Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto

- 18.1. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara come prescritti dal presente Disciplinare di gara.

- 18.2. Nell'ipotesi che la procedura non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
- 18.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
- 18.4. Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.
- 18.5. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.
- 18.6. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice come dettagliato all'art. 9, comma 2, del CSA;
 - polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste dall'art. 13, comma 5, del CSA.
- 19.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la sottoscrizione del contratto avverrà nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Fermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Dirigente del Settore I AA.GG. e Contratti

F.to Dott. Lucia Marinangeli